

Legittimo richiedere che il plico sia controfirmato in ogni lembo (TAR Sent.N.00706/2012)

Autore: Lazzini Sonia

In: Appalti pubblici

Vero è che nella materia dei contratti pubblici, le formalità prescritte dal bando di gara sono dirette ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e la parità di condizioni tra i concorrenti;

dette formalità, pertanto, ove poste a pena di esclusione dalla gara, devono rispondere al comune canone di ragionevolezza, in stretta relazione con i richiamati principi.

Ne deriva che l'inserimento di clausole che prevedono la sanzione dell'esclusione deve essere giustificata da un particolare interesse pubblico, evitando il mero formalismo non legato a finalità d'interesse pubblico e oneri procedurali inutili ed eccessivi

Trattasi, tuttavia, d'ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, ove, come detto, la "lex specialis" di gara richiede, a pena di esclusione, la formalità della controfirma sui lembi di chiusura del plico, compresi quelli preincollati dal fabbricante. Tale modalità di autenticazione della chiusura della busta è, infatti, ragionevolmente finalizzata - ai fini della regolarità della procedura, interesse essenziale della Stazione Appaltante -, non solo a evitare il rischio della manomissione del plico e dell'alterazione del suo contenuto, e, quindi, ad assicurare la necessaria segretezza di tale offerta, a tutela della "par condicio", funzione propria della sigillatura, ma anche a garantire che il contenuto della stessa sia quello approvato dal concorrente che lo ha presentato e, quindi, l'effettiva provenienza del plico e dell'offerta nel rispetto del principio dell'integrità e imputabilità dell'offerta che governa la materia delle gare pubbliche, senza con ciò imporre ai partecipanti alla gara di appalto oneri particolarmente gravosi.

Tale funzione non può essere assicurata, ad esempio, dalla mera apposizione del timbro sociale, che in teoria potrebbe essere stato apposto da un qualsiasi impiegato dell'impresa concorrente (T.A.R. Valle d'Aosta, Aosta, sez. I, 17 febbraio 2012, n. 15; Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3067; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 aprile 2008, n. 2818).

V.3. È conseguentemente legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa che ometta la controfirma del plico contenente l'offerta sui lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste ove prevista a pena di irricevibilità dell'offerta (rectius, di esclusione del partecipante) dal bando di gara, indipendentemente dalla prova dell'effettiva manomissione.

VI. Una volta esclusi i profili di illegittimità di esclusione di un concorrente da una gara d'appalto, non ricorrono gli estremi di un danno "iniuria datum", che possa dare ingresso alla pretesa risarcitoria per perdita di chance (Consiglio Stato, sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1288).

<https://www.diritto.it/legittimo-richiedere-che-il-plico-sia-controfirmato-in-ogni-lembo-tar-sent-n-007062012/>